

Principi contabili

INTRODUZIONE DELL'EURO

QUALE MONETA DI CONTO

*Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri —
Documento - (PCB) n. 27 della Commissione per la statuizione dei principi contabili —
Giugno 1999*

COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO

* Matteo CARATOZZOLO (*Presidente*), ** Fabrizio IANNONI SEBASTIANINI (*Vicepresidente*), * Giuseppe VERNA (*Vicepresidente*),
* Gaetano AITA, ** Elio KUNZ, ** Sebastiano BAUDO, ** Francesco DISTEFANO, * Angelo CASÒ, ** Giambattista NEGRETTI,
** Camillo DELL'OGGIO, ** Giorgio ORRÙ, * Piero DI SALVO, * Angelomaria PALMA, * Lina F. MARINIELLO FIUME, * Roberto
ROBOTTI, ** Franco FRANCHI, ** Franco ROSCINI VITALI, * Margherita GARDI, * Flavio ZAPPETTINI, * Alberto GIUSSANI, ** Amedeo
ZAPPULLA (* *Iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti* — ** *Iscritti agli Albi dei Ragionieri*)

Il principio contabile n. 27, ora pubblicato nel testo definitivo non contiene significative modifiche alla bozza già diffusa nello scorso mese di gennaio (in "Finanza & Fisco" Suppl. al n. 3/99), ma solo chiarimenti ed integrazioni che ne facilitano l'applicazione.

SOMMARIO

	Pag.		Pag.
CAPITOLO PRIMO - PROBLEMI ECONOMICO-CONTABILI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELL'EURO	3267	8. Conversione in euro del capitale sociale	3272
1. Scopo e contenuto del documento	3267	CAPITOLO TERZO - RILEVAZIONE CONTABILE DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO NELLE IMPRESE INDUSTRIALI E MERCANTILI	3272
2. Le fasi dell'introduzione dell'euro	3268	9. Criteri di rilevazione delle differenze di cambio ex art. 18, D.Lgs. 213/1998	3272
3. Principi generali per l'introduzione dell'euro	3268	10. Criteri di valutazione delle differenze di cambio fino al bilancio dell'esercizio chiuso prima del 31.12.1998	3273
4. Effetti per le imprese	3269	11. Riconoscimento delle differenze di cambio derivanti dall'adozione di cambi fissi secondo corretti principi contabili	3275
5. Definizioni	3269	12. Trattamento delle differenze di cambio in altri Paesi europei aderenti	3276
CAPITOLO SECONDO - ADOZIONE DELL'EURO QUALE MONETA DI CONTO E CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE	3270	13. Interpretazione ed integrazione tecnica dell'art. 18, D.Lgs. 213/98	3276
6. Conversione della lira e delle altre valute aderenti nell'euro	3270		
7. Redazione della contabilità e del bilancio in euro	3271		

(continua)

(segue)

	Pag.		Pag.
A) <i>Trattamento delle differenze di cambio</i>	3276	17. <i>La disciplina degli articoli 24 e 25, D.Lgs. 213/1998</i>	3285
B) <i>Utilizzazione del preesistente fondo per rischi di cambio</i>	3279	18. <i>Interpretazione ed integrazione tecnica delle norme in tema di imprese di assicurazione secondo i principi contabili</i>	3286
C) <i>Informazioni della nota integrativa</i>	3280		
14. <i>Gli effetti dell'introduzione dell'euro sul bilancio consolidato</i>	3281		
a) <i>Uniformità dei criteri di valutazione nell'ambito del gruppo</i>	3282	CAPITOLO QUINTO - COSTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELL'EURO	3287
b) <i>Metodi di conversione</i>	3282	19. <i>Considerazioni di ordine generale</i>	3287
c) <i>Scelta del metodo di conversione</i>	3282	20. <i>Trattamento e rilevazione secondo i principi contabili</i>	3287
CAPITOLO QUARTO - RILEVAZIONE DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO NELLE IMPRESE CREDITIZIE E FINANZIARIE E NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE	3283	CAPITOLO SESTO - RAFFRONTO CON LE NORME TRIBUTARIE E I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	3288
15. <i>La disciplina degli articoli 21-23 D.Lgs. 213/1998</i>	3283	21. <i>Raffronto con le norme tributarie</i>	3288
16. <i>Interpretazione ed integrazione tecnica delle norme in tema di imprese creditizie e finanziarie secondo i principi contabili</i>	3284	22. <i>Raffronto con i principi contabili internazionali</i>	3289

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri — Documento - (PCB) n. 27 della Commissione per la statuizione dei principi contabili — Giugno 1999

CAPITOLO PRIMO

PROBLEMI ECONOMICO-CONTABILI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELL'EURO

1. Scopo e contenuto del documento

Questo documento ha per oggetto il trattamento contabile degli effetti dell'introduzione dell'euro e la sua rappresentazione in bilancio.

In particolare saranno affrontati i seguenti problemi:

- a) adozione dell'euro quale moneta di conto;
- b) conversione in euro del capitale sociale;
- c) differenze di cambio, che emergono a seguito

della fissazione di tassi irreversibili di conversione;

d) costi per l'adeguamento delle imprese al nuovo sistema monetario.

Scopo del documento è quello d'interpretare ed integrare sul piano della tecnica le *disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale*, contenute nel decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (pubblicato in *Gazz. Uff. dell'8.7.1998 - in "Finanza & Fisco" Suppl. al n. 3/99, pag. 4*) ed emanate in attuazione dell'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 1997, n. 433.

A tal fine si richiamano le clausole generali, i principi generali (o postulati), gli schemi e le norme di presentazione, i criteri di valutazione del bilancio

d'esercizio in un sistema a costi storici e, ove occorra, del bilancio consolidato, stabiliti dalle norme di legge, interpretate ed integrate sul piano della tecnica dai principi contabili. In particolare si richiama il principio contabile "Operazioni e partite in moneta estera".

Poiché l'introduzione dell'euro è evento politico ed economico di rilevante importanza, destinato a condizionare problemi diversi dalla presentazione e redazione dei bilanci, ma prodromici o comunque intimamente ad essi connessi, il presente documento contiene inoltre alcune considerazioni generali, anche allo scopo di sottolineare l'immanenza e l'incidenza di tale introduzione nella vita delle imprese.

Sul piano strettamente contabile ed in dipendenza delle surrichiamate norme legislative, il presente documento ha valenza soprattutto nei confronti del bilancio del primo esercizio chiuso dopo il 30 dicembre 1998 (quindi a partire da quello al 31.12.1998), mentre alcune disposizioni riguarderanno il cosiddetto periodo transitorio dell'introduzione dell'euro, avente termine il 31 dicembre 2001. Il documento stesso è destinato ad applicarsi, *legibus sic stantibus*, anche in occasione della determinazione di cambi fissi ed irreversibili per l'entrata nel novero delle valute aderenti di altre monete europee.

2. Le fasi dell'introduzione dell'euro

L'introduzione dell'euro, quale unica moneta avente corso legale in alcuni Paesi dell'Unione Europea, deve essere attuata percorrendo le tre fasi seguenti.

Nella fase A, terminata il 31.12.1998:

- è stata istituita la *Banca Centrale Europea*, con contestuale cessazione dell'Istituto Monetario Europeo di Francoforte, la quale ha come compito primario la stabilità dei prezzi e quindi interviene con provvedimenti antinflazionistici e in favore di una politica monetaria comune;

- sono stati designati, nella riunione del Consiglio dell'Unione del 2-3 maggio 1998, i Paesi che sono entrati l'1.1.1999 nell'*Unione Economica e Monetaria* (UEM); tali Paesi sono l'Austria, il Belgio, la Finlandia, la Francia, la Germania, il Lussembur-

go, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna, mentre posticiperanno la loro entrata la Danimarca, il Regno Unito e la Svezia per propria scelta e la Grecia per mancato raggiungimento dei noti parametri del trattato Maastricht, in vigore dall'1.11.1993;

- il 3.5.1998 sono stati fissati i cambi tra le valute dei Paesi aderenti:

- il 31.12.1998 sono stati stabiliti i *tassi irrevocabili di conversione* nell'euro delle valute dei Paesi aderenti.

Nella fase B, che è iniziata l'1.1.1999 e cesserà il 31.12.2001:

- l'*ecu* verrà sostituito dall'*euro* sulla base di un tasso di cambio paritetico;

- l'euro potrà essere utilizzato nei singoli Stati, accanto alla moneta nazionale, quale moneta per qualsiasi pagamento che non sia in contanti;

- tutte le *emissioni di titoli del debito pubblico*, da parte degli Stati aderenti all'UEM, saranno in euro, e in tale moneta dovranno essere convertiti i titoli in circolazione;

- è previsto che tutte le *quotazioni di titoli azionari ed obbligazionari* avverranno in euro.

Può quindi affermarsi che l'euro diventerà moneta *scritturale*, non cartacea, avente corso legale in tutti i Paesi dell'U.E.M. fin dall'1.1.1999 e che le singole monete nazionali dovranno considerarsi quali espressioni (frazioni non decimali) di una stessa moneta: l'*euro*.

Nella fase C, che si svolgerà dall'1.1.2002 fino al massimo al 30.6.2002, l'euro, sia in banconote sia in monete metalliche, circolerà quale *moneta avente corso legale* nei Paesi UEM, accanto alle monete nazionali.

Al termine di questa terza fase cesserà il corso legale delle varie monete nazionali.

3. Principi generali per l'introduzione dell'euro

I principi generali che regoleranno l'introduzione dell'euro, fissati nel Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995 e nel regolamento dello stesso Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, sono in partico-

lare:

- nella cosiddetta fase B gli Stati aderenti all'UEM non possono imporre alcun obbligo, né proibizione (*no compulsion, no prohibition*), lasciando quindi ai loro cittadini la scelta se adottare l'euro o mantenere la propria moneta nazionale quale unità di conto e moneta di pagamento non in contanti;

- nella fase C, e successivamente allorché l'euro sarà l'unica moneta a corso legale, vigerà il principio della *continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici*, nel senso che, per assicurare ai cittadini e alle imprese certezza giuridica, l'introduzione dell'euro non potrà essere considerata evento straordinario sopravvenuto, atto a modificare condizioni, termini e tassi degli atti in corso al momento dell'introduzione, siano essi atti legislativi, amministrativi, giudiziari, contratti, strumenti di pagamento non monetari, ecc. (Regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103/97, art. 3).

4. Effetti per le imprese

L'introduzione dell'euro è destinata a produrre profonde modificazioni sul mercato e quindi ad incidere sensibilmente sulla politica commerciale e finanziaria e sull'amministrazione delle imprese.

Possono, in una prima analisi, individuarsi quali principali conseguenze:

- *eliminazione delle fluttuazioni dei cambi*, nei rapporti commerciali e finanziari con operatori di Paesi ammessi all'UEM (e successivamente anche con quelli che entreranno nel secondo turno), in quanto sono stati adottati a partire dall'1.1.1999 *tassi fissi di cambio*; fluttuazioni, probabilmente ridotte rispetto a quelle a cui è attualmente soggetta la lira, rimarranno tra l'euro e le monete di Paesi terzi;

- *maggior trasparenza e confrontabilità dei prezzi*, giacché essi saranno espressi in euro, in misura crescente dall'1.1.1999 e per la totalità a partire dall'1.1.2002;

- *semplificazione delle operazioni contabili e di cassa*, in quanto si ridurrà il numero delle monete da utilizzare;

- *eliminazione dei costi di transazione* nelle altre monete europee, e quindi delle spese di copertura dei rischi di cambio dall'1.1.1999 e delle commissioni valutarie, al più tardi dall'1.1.2002, con innegabili

risparmi per le imprese, ma anche con minori proventi per le banche;

- *creazione temporanea di un mercato monetario disomogeneo*, caratterizzato dalla coesistenza di operazioni in moneta nazionale e in euro, e quindi necessità, da parte degli operatori economici, di scegliere tra utilizzare la moneta nazionale fino al 31.12.2001 quale moneta di conto o prepararsi anzitempo adottando l'euro o, infine, sostenere gli elevati costi di un sistema di doppia contabilità; tale decisione sarà innegabilmente influenzata dalla capacità di operare anche in euro da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche e dal numero ed importanza di clienti e fornitori di ciascuna impresa che opereranno in euro, abbandonando in anticipo la lira;

- *sostenimento di costi di modifica del sistema informativo e di formazione del personale*; si pensi all'adattamento alla nuova moneta dei software acquistati o sviluppati internamente, alla modificazione dei distributori automatici, dei registratori di cassa, ecc..., modificazione necessaria per alcuni apparecchi anche per l'ingresso nel terzo millennio e l'abbandono delle cifre 19.. sostituite con le cifre 20..;

- l'inclusione nei contratti con Paesi terzi, che hanno scadenza successiva all'1.1.2002 e prevedono pagamenti in monete destinate ad uscire dal corso legale, di clausole che assicurino l'applicazione del *principio della continuità dei contratti stessi*, anche per prevenire impugnazioni cavillose.

5. Definizioni

L'art. 1 del già citato D.Lgs. 213/1998 contiene alcune definizioni che qui si riportano in quanto sono utili anche per l'esatta intelligibilità del presente documento.

Così s'intendono per:

- "*Stati membri partecipanti*" i paesi che adottano la moneta unica conformemente al trattato, ovvero in questo documento i paesi aderenti ed ammessi all'UEM fin dall'1.1.1999;

- "*strumenti giuridici*" le disposizioni normative, gli atti amministrativi, le decisioni giudiziarie, i contratti, gli atti giuridici unilaterali, gli strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete

metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;

- “*tasso di conversione*” il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu, ovvero in questo documento il tasso fisso di conversione che verrà stabilito entro il 31.12.1998;

- “*valute aderenti*” le monete nazionali degli Stati membri partecipanti (1), nonché l'ecu;

- “*società finanziarie*” le società indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che redigono il bilancio ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;

- “*imprese di assicurazione*” le imprese di cui all'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173;

- *documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna*, il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;

- “*moneta di conto*” la moneta, lira od euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;

- “*elementi monetari*” le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche “fuori bilancio”) che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili, in questo documento denominate anche “partite monetarie” (2);

- “*attività, passività e operazioni fuori bilancio*” gli elementi attivi e passivi del bilancio, nonché le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati.

NOTE

(1) — Ovvero in questo documento quelle ammesse fin dall'inizio all'UEM, e quindi a partire dal 1° 1.1999, indicate al successivo paragrafo.

(2) — Definizioni quasi identiche vengono date nello IAS 21, *The effects of changes in foreign exchanges rates* (revised 1993), § 7, e dalla COMMISSIONE EUROPEA, Dir. Gen. XV, *Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro*, Bruxelles, giugno 1997, § 54-58.

CAPITOLO SECONDO

ADOZIONE DELL'EURO QUALE MONETA DI CONTO E CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE

6. Conversione della lira e delle altre valute aderenti nell'euro

La conversione degli importi in euro è disciplinata dagli articoli 4 e 5, Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e dagli articoli 3 e 4, comma 1, D.Lgs. 213/1998, cit. Tali norme hanno soprattutto lo scopo di disciplinare gli arrotondamenti; esse evitano che nei calcoli intermedi, in cui si utilizzano importi modesti espressi in lire, tali arrotondamenti causino eccessivi scostamenti percentuali. Infatti la necessità di precisione è tanto maggiore quanto più basso è l'importo espresso in lire, soprattutto se tale importo non debba essere autonomamente contabilizzato o pagato, bensì utilizzato nell'ambito di un processo di calcolo più ampio (3).

Si ricorda che il tasso fisso ed irreversibile di conversione fra la lira e le altre nove monete e l'euro è stato stabilito il 31.12.1998: per la lira è 1936,27. Le altre nove monete sono l'*escudo* portoghese, il *fiorino* olandese, il *franco* belga-lussemburghese, il *franco* francese, il *marco* finlandese, il *marco* tedesco, la *peseta* spagnola, lo *scellino* austriaco e la *sterlina* irlandese. Queste monete, più la lira, sono denominate *valute aderenti*.

Limitatamente ai *calcoli intermedi*, la conversione dalla lira all'euro, per tutti gli strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti, si ottiene dividendo l'importo in lire per il relativo tasso; la conversione della lira in altra moneta aderente si ottiene moltiplicando il risultato della precedente divisione per il tasso di conversione “altra moneta / euro” (art. 3, D.Lgs. 213). Per calcolo intermedio s'intende quello al quale deve essere sottoposto un importo prima di essere pagato o contabilizzato.

Nel caso di conversione di valori espressi in unità, decine, centinaia o migliaia di lire, per evitare eccessivi arrotondamenti per eccesso o per difetto, dovranno essere utilizzati - rispettivamente - cinque, quattro, tre e due decimali di euro. Tuttavia, se la conversione deve avvenire da un'unità monetaria nazionale (per es. il marco) ad un'altra unità monetaria nazionale (per es., la lira), occorre innanzitutto con-

vertire la prima in euro, utilizzando comunque non meno di tre decimali, e quindi convertire l'euro nella seconda moneta.

Con riferimento, invece, ad importi destinati ad essere autonomamente pagati o contabilizzati, devono essere utilizzati nelle conversioni non oltre due decimali di euro. Il millesimo di euro, infatti, viene eliminato mediante arrotondamenti al *cent* più vicino o, se è 5, al *cent* superiore.

I tassi di conversione moneta nazionale / euro devono essere utilizzati con almeno sei cifre significative senza possibilità di arrotondarle o troncarle.

Non possono essere utilizzati metodi di calcolo alternativi, se non producono gli stessi esatti risultati.

NOTE

(3) — Si rinvia alle circostanziate argomentazioni contenute nella relazione illustrativa al D.Lgs. 213/1998, *sub* articoli 3 e 4 (in *“Finanza & Fisco” Suppl. al n. 3/99, pag. 34*).

7. Redazione della contabilità e del bilancio in euro

La tenuta della contabilità in euro, anziché in lire, è consentita a partire dall'1.1.1999 ed è obbligatoria dall'1.1.2002: ciò con effetti civili e tributari.

Se un'impresa in una qualsiasi data adotta l'euro quale moneta di conto, ancorché solo in misura prevalente, a partire da quella data l'art. 16, D.Lgs. cit., consente a quell'impresa di redigere e pubblicare il bilancio soltanto in euro, anche se il bilancio stesso si riferisce all'esercizio precedente quando la contabilità era tenuta in lire; la suddetta data deve precedere la delibera del consiglio di amministrazione che approva la bozza di bilancio dell'esercizio precedente. Solo se a questa data-limite l'impresa utilizzasse in prevalenza la lira quale moneta di conto, essa sarebbe tenuta a redigere e pubblicare il bilancio di quell'esercizio ancora in lire.

Il concetto di “prevalenza” nell'utilizzo di una moneta per la rilevazione delle operazioni di gestione è insito in quello di “moneta di conto” ed espressamente contenuto nelle definizioni *ex art.* 1, lett. o), oltre che essere richiamato dalla relazione illustrativa al decreto legislativo *sub art.* 16.

Le imprese possono comunque pubblicare i loro

bilanci sia in lire, sia in euro ai sensi dall'art. 2435, co. 2, cod. civ. (modificato dall'art. 4, co. 4, D.Lgs. cit.). I dati comparativi, originariamente espressi in lire, sono convertiti in euro applicando il tasso fisso di conversione.

Lo stato patrimoniale e il conto economico dei bilanci redatti in euro saranno espressi solo unità di euro, senza frazioni decimali, mentre la nota integrativa può essere redatta in migliaia di euro. Agli intermediari bancari di maggiori dimensioni — che presentano cioè un totale di bilancio di almeno 10 miliardi di euro, inclusi garanzie ed impegni — la Banca d'Italia, con provvedimento del 7.8.1998, ha consentito la redazione della nota integrativa e del bilancio consolidato in milioni di euro. Per le società emittenti strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati, la Consob, con delibera 20.10.1998, n. 11661, ha ammesso la redazione della nota integrativa in milioni di euro, purché ciò garantisca la significatività, comparabilità e chiarezza del bilancio. Il *saldo delle differenze di arrotondamento* verrà imputato ad una qualsiasi delle riserve o al conto economico.

Le imprese creditizie e finanziarie, le società di assicurazione e quelle emittenti strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani, nonché le società da quelle controllate hanno facoltà di redigere i propri bilanci in euro anche se non lo utilizzano quale moneta di conto.

L'amministrazione finanziaria ha dato facoltà agli operatori economici di annotare le operazioni nelle scritture contabili obbligatorie o di emettere le fatture ora in lire, ora in euro o con registrazione degli importi espressi in entrambe le valute, nonché di presentare le dichiarazioni fiscali e di versare le imposte dirette ed indirette (tranne l'Invim) in lire o in euro (C. M. 23.12.1998, n. 291/E, § 4 e 10 - in *“Finanza & Fisco” Suppl. al n. 3/99, pagg. 58 e 69*). Inoltre è stato stabilito che la moneta di conto, nella quale è stata redatta (in tutto o in parte) la contabilità, non vincola la moneta — lira o euro — nella quale devono essere redatte le dichiarazioni fiscali (C. M. cit., § 10.1) e che, se il bilancio è redatto solo in euro, a partire dalla data di tale redazione anche tutte le dichiarazioni fiscali devono essere presentate in euro (C. M. cit., § 10.1, lett. a).

8. Conversione in euro del capitale sociale

La materia è disciplinata dall'art. 17, D.Lgs. 213/1998, cit.

Le società che intendono convertire le proprie azioni e conseguentemente l'ammontare del capitale sociale in euro, prima dell'1.1.2002 (prima cioè della data in cui la conversione sarà obbligatoria), potranno ricorrere o all'*ordinaria procedura* della delibera presa dall'assemblea straordinaria con l'intervento di un notaio o ad una *procedura automatica e semplificata*, in deroga all'art. 2365 cod. civ., costituita da una delibera del consiglio di amministrazione o dalla determinazione dell'amministratore unico, assunte senza l'assistenza di notaio, ma comunque anch'esse soggette al deposito e all'iscrizione nel registro delle imprese, nonché al deposito nel registro stesso del testo aggiornato nel nuovo statuto sociale (art. 2436 cod. civ.).

La procedura automatica non è consentita se il valore nominale unitario delle azioni da convertire è pari o inferiore a L. 200 o se tali azioni sono privilegiate.

La conversione con la procedura automatica può effettuarsi solo applicando la regola aritmetica indicata negli artt. 4 e 5, Reg. CE, di cui al precedente § 6. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e quindi del capitale sociale, addebitando una qualsiasi delle riserve, ma non quella legale se ve ne sono altre disponibili; se avviene per difetto, si effettua la riduzione del capitale sociale e l'accredito della riserva legale. Nel caso di aumento, se mancano o sono insufficienti le riserve, invece di arrotondare i millimetri di euro al *cent* superiore, si procede al loro troncamento, in modo da ottenere un arrotondamento per difetto (riduzione del capitale).

Se il valore nominale delle azioni è di 1.000 lire, l'arrotondamento comporterà un aumento del capitale sociale e una corrispondente riduzione delle riserve oppure una riduzione del capitale e un pari aumento della riserva legale, in ambedue i casi non superiori all'1%, fermo restando l'ammontare complessivo del patrimonio netto; se il valore nominale delle azioni è di L. 10.000, aumento o riduzione non saranno superiori all'un per mille.

L'obbligo di annotare sulle azioni la nuova espres-

sione in euro, allorché la conversione sia stata fatta con l'anzidetta procedura semplificata, non opera fino a quando non ricorrano altre ragioni di modifica. L'obbligo di indicare il nuovo importo del capitale sociale negli atti e nella corrispondenza (art. 2250 cod. civ.) dovrà essere adempiuto entro il secondo esercizio successivo a quello in cui la variazione è avvenuta. Gli amministratori riferiranno del loro operato all'assemblea alla prima occasione.

Le anzidette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alle quote delle s.r.l. e delle cooperative.

A partire dal 1°1.2002 le società per azioni e le società a responsabilità limitata dovranno costituirsi, rispettivamente, con un capitale minimo di centomila e diecimila euro (art. 4, comma 2, D.Lgs. cit.).

CAPITOLO TERZO

RILEVAZIONE CONTABILE DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO NELLE IMPRESE INDUSTRIALI E MERCANTILI

9. Criteri di rilevazione delle differenze di cambio ex art. 18, D.Lgs. 213/1998

La norma detta nuovi criteri - *validi ai fini civili e tributari* - unicamente per la determinazione delle differenze di cambio relative agli *elementi monetari* in valute aderenti, presenti nei bilanci che si chiudono *a partire da quello al 31.12.1998*, prescindendo dall'adozione o meno dell'euro quale moneta di conto. L'art. 18 si riferisce a società diverse da quelle esercenti attività creditizia e finanziaria ed attività assicurativa.

Per la definizione di *elementi* (o partite) *monetari* si richiama quanto riportato al § 5.

La norma non consente di mantenere, per gli elementi monetari in valute aderenti, il cambio storico, ancorché corretto con l'apposizione in contabilità di un fondo di copertura dei rischi di cambio, ma impone - nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.1998 - la loro conversione in lire, adottando uno dei tre criteri di seguito descritti. Essi hanno in comune la diretta iscrizione delle differenze cambio nelle voci dello *stato patrimoniale*, quindi ad aumento o diminuzione - per esempio - di crediti o debiti espressi in valute aderenti, mentre si differenziano per le moda-

lità e l'importo delle differenze cambio, *positive e negative*, da imputare in contropartita nel conto economico.

I tre criteri d'imputazione nel *conto economico* sono:

a) imputazione delle differenze cambio immediatamente e per l'intero importo (art. 18, comma 3): sul punto si rinvia al successivo § 11;

b) metodo analitico pro rata, ovvero ripartizione delle differenze cambio in funzione della durata residua e della prevista movimentazione della partita da convertire, con immediata imputazione di quella parte che fosse anticipatamente incassata, riscossa o ceduta (art. 18, comma 5);

c) metodo sintetico, ovvero ripartizione delle differenze cambio positive e negative per quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi, senza quindi tener conto delle scadenze delle varie partite o della loro anticipata estinzione (art. 18, comma 6).

Le differenze di cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono "iscritte nel conto economico" (art. 18, comma 7). L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze di cambio derivanti dall'applicazione del metodo analitico pro rata o di quello sintetico avviene "direttamente" (art. 18, comma 8).

La relazione illustrativa al decreto legislativo collega le due ultime disposizioni, rilevando che l'iscrizione delle differenze cambio nel conto economico deve avvenire senza "possibilità di transito", in modo da produrre una corrispondente variazione del reddito d'esercizio e conseguentemente del risultato economico ai fini civilistici.

Il punto richiede un chiarimento tecnico che verrà fornito nel successivo § 13.

Nella nota integrativa devono essere separatamente illustrati i metodi di conversione utilizzati, l'ammontare complessivo delle differenze di cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale (art. 18, comma 9).

10. Criteri di valutazione delle differenze cambio fino al bilancio dell'esercizio chiuso prima del 31.12.1998

Antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs.

213/1998, oggetto qui di commento, prima quindi del 9.7.1998, le valute dei Paesi ammessi all'Unione monetaria europea, essendo soggette alle normali fluttuazioni, soggiacevano allo stesso trattamento contabile delle altre monete estere.

Le norme del codice civile non dettano una disciplina specifica per la conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato, né contengono dirette indicazioni sull'imputazione delle differenze cambio, positive e negative, determinate a fine esercizio con sufficiente certezza o solo in via presuntiva.

Devono comunque applicarsi i principi di redazione del bilancio, disposti dall'art. 2423-*bis*, comma 1, cod. civ.; in particolare - per quanto qui di maggiore interesse - la valutazione delle voci va fatta secondo prudenza ed occorre tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, nonché dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. A monte di tali principi, le clausole generali del bilancio (art. 2423) impongono che esso rappresenti "in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

L'unico accenno specifico è contenuto nell'art. 2427, co. 1, n. 1, il quale richiama l'esistenza di "criteri applicati ... nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale dello Stato" e ne richiede l'esplicitazione nella nota integrativa.

È indubbio che - secondo le norme civilistiche - la conversione in moneta di conto deve essere effettuata sulla base di criteri che rispettino le clausole generali e i principi di redazione del bilancio. Deve quindi escludersi, per esempio, che a fronte di una rilevante svalutazione subita dalla lira nei confronti di altra moneta, un debito da pagare in quest'ultima valuta possa essere iscritto in bilancio mantenendo il cambio utilizzato al momento di effettuazione dell'operazione, allorché essa sia precedente all'intervenuta svalutazione.

Del resto il principio contabile n. 9, *Conversione in moneta nazionale delle operazioni e partite in moneta estera*, emesso nel 1988, vigente la disciplina antecedente la riforma introdotta in attuazione della

IV direttiva comunitaria, opera la seguente distinzione:

a) crediti e debiti in moneta estera a breve (scadenza non eccedente i 12 mesi);

b) crediti e debiti in moneta estera a medio-lungo termine (con esclusione delle eventuali quote scadenti entro i 12 mesi).

Per i primi (lett. a) il principio contabile preferiva un criterio di conversione e dichiarava accettabile un altro criterio. Il criterio preferito era quello dell'adeguamento di crediti e debiti al cambio di fine esercizio con imputazione a conto economico dell'utile o della perdita, salvo che — in conseguenza di variazioni su cambi intervenute tra la fine dell'esercizio e la data di redazione del bilancio — l'utile si fosse ridotto, giacché in questo caso tale riduzione doveva essere differita con informazione nelle note al bilancio. Il criterio accettato era quello di non effettuare alcun adeguamento, se il saldo fra utili e perdite su cambi era positivo, e di imputare a conto economico la perdita, se il saldo era negativo, con contropartita un fondo oscillazione cambi al passivo.

Anche per i secondi (lett. b) il P.C. 9 preferiva un criterio e dichiarava accettabile un altro. Il criterio preferito era sempre quello dell'adeguamento di crediti e debiti al cambio di fine esercizio, ma occorreva distinguere i seguenti casi:

- **caso di soli utili di conversione:** gli utili dovevano essere differiti per essere riconosciuti nel momento in cui si riferivano a partite a breve termine;
- **caso di sole perdite di conversione:** le perdite dovevano essere imputate a conto economico;
- **caso di utili e perdite di conversione:** si determinavano classi di scadenza (da 1 a 2 anni, da 2 a 3 anni, ecc.) e, nell'ambito di ciascuna classe, si applicava la disciplina dei casi precedenti (differimento utili, imputazione perdite).

Era tuttavia accettabile, nel caso di soli utili su cambi, non effettuare l'adeguamento di crediti e debiti. Nel caso di sole perdite su cambi, invece, era consentito non effettuare l'adeguamento, ma imputare le perdite a conto economico con contropartita un fondo del passivo e, nel caso di utili e perdite su cambi, non effettuare ugualmente l'adeguamento, ma differire gli utili che risultassero dalla conversione

nell'ambito di una classe di scadenza di crediti e debiti e spesare le perdite emergenti nell'ambito di altre classi (in quest'ultimo caso iscrivendo un fondo oscillazione al passivo).

Merita osservare che il criterio "preferito" è stato raramente applicato, in quanto l'allora vigente legislazione fiscale considerava tassabili gli adeguamenti con effetto positivo ed indeducibili quelli con effetto negativo. Ha trovato, invece, generale applicazione il *fondo rischi su cambi*, che differisce da quello ritenuto "accettabile" dal P.C. 9, in quanto non strutturato per classi di scadenza e formato tenendo conto dei cambi medi dell'ultimo mese, anziché dell'ultimo giorno dell'esercizio.

Merita inoltre segnalare che, successivamente alla statuizione del P.C. n. 9, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, oltre a consentire gli "accantonamenti per rischi di cambio" nell'apposito "fondo di copertura" (art. 72), ha permesso "la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, ... se effettuata per la totalità di essi" (art. 76, co. 2).

Occorre infine ricordare la disciplina dello I.A.S. 21, *The effects of changes in foreign rates* (revised 1993), il quale al § 11 stabilisce che i valori monetari in valuta estera devono essere iscritti in bilancio utilizzando il tasso alla data di chiusura del bilancio e ai § 15 e 16 che le differenze di cambio - in caso di pagamento in un esercizio successivo - devono essere riconosciute come provento o come costo nei singoli esercizi nei quali le variazioni di cambio si determinano.

In tema di bilanci degli enti finanziari, l'art. 21, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, stabilisce che "le attività e passività denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio" e che, salvo casi particolari, "la differenza tra il valore corrente ... e il valore contabile degli stessi elementi ... è inclusa nel conto economico".

Può conclusivamente affermarsi che le norme di legge, interpretate ed integrate sul piano della tecnica dai principi contabili, impongono la valutazione delle partite in moneta estera secondo il cambio risultante a fine esercizio se da tale valutazione ne scaturisce una differenza negativa. Anche applicando le norme tributarie (artt. 72 e 76, comma 2, D.P.R.

917/86) e salvo il caso di rilevanti scostamenti tra cambio medio dell'ultimo mese dell'esercizio (applicabile ai fini fiscali) e cambio alla data di chiusura dell'esercizio, le partite monetarie sono valutate a quest'ultima data tenendo conto almeno delle differenze negative (perdite su cambi), o attraverso un adeguamento diretto o attraverso l'iscrizione al passivo di un fondo di copertura dei rischi di cambio o dizione simile.

Deve pertanto escludersi che le norme introdotte con D.Lgs. 213/1998 abbiano voluto disciplinare le differenze negative su cambi, al netto di eventuali differenze positive, non imputate a conto economico nei bilanci chiusi prima del 31.12.1998. Le nuove norme, infatti, non hanno alcuna finalità di sanatoria; si applicano pertanto alle differenze cambio negative (di ammontare presumibilmente non rilevante) maturate, nei confronti delle c.d. valute aderenti, nell'ultimo esercizio (cioè in quello in corso al 31.12.1998) ed a quelle positive, maturate nei precedenti esercizi e non imputate a conto economico, né compensate con eventuali differenze negative.

L'opinione che sostiene la possibilità di assoggettare alla disciplina del D.Lgs. 213/1998 anche le differenze negative di conversione che erroneamente non erano state imputate nei bilanci chiusi prima del 31.12.1998 (accettata dalla C. M. 291/E, *cit.*, § 6.1) contrasta col principio della competenza, senza che il legislatore ne consenta la deroga; le differenze negative di conversione, non imputate nei precedenti esercizi, non costituiscono infatti oneri finanziari, bensì oneri straordinari.

11. Riconoscimento delle differenze di cambio derivanti dall'adozione di cambi fissi secondo corretti principi contabili

Come si è detto, il 31.12.1998 sono stati stabiliti i tassi fissi ed irreversibili di conversione tra le varie monete dei Paesi aderenti all'UEM e l'euro.

Qualsiasi credito e debito espresso in una moneta a tasso fisso di conversione, prescindendo dalla sua scadenza a breve o lungo termine, non è, perciò, più soggetto al rischio di cambio. Ricevere 1.000 marchi fra uno o quattro anni comporterà comunque ricevere una quantità predeterminata di lire (*rectius*, di euro), essendo predeterminato ed invariabile il tasso di cam-

bio marco/euro e lira/euro: tutto ciò se credito e debito sono sorti successivamente al 31.12.1998. Se essi sono sorti prima di tale data, l'adozione del tasso fisso fa emergere e cristallizzare una differenza di cambio derivante dalla variazione verificatasi nel periodo pregresso, ove la stessa non fosse stata già rilevata. Tale differenza può dirsi realizzata, in quanto definitivamente acquisita all'economia dell'impresa.

Permane naturalmente il rischio di insolvenza, contestazione o comunque inadempimento del debitore, come per qualsiasi altro credito.

Può quindi affermarsi - con riferimento agli elementi monetari - che l'adozione di un tasso fisso di cambio fa emergere una differenza di cambio irreversibile; tale fatto deve essere riflesso nel bilancio dell'esercizio in cui esso si manifesta.

I tassi fissi di conversione tra le varie monete dei Paesi aderenti all'U.E.M. si applicano alle partite destinate ad essere rimosse o pagate a partire dall'1.1.1999. Né può assumere rilievo la circostanza che la nascita dell'euro è avvenuta giuridicamente il 1°.1.1999 e non il 31.12.1998. Infatti "tutte le attività che, denominate in un'altra moneta partecipante, non sono state cedute o regolate prima del 31 dicembre 1998, possono essere successivamente cedute o regolate solo ai tassi fissi di conversione. Pertanto, tali tassi rispecchiano la realtà economica al 31 dicembre 1998" e i relativi bilanci dovranno riflettere tale realtà. (4)

Con riferimento a tutte le altre partite non monetarie, principalmente le immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cristallizzazione del cambio è avvenuta alla data della loro acquisizione. In quella data viene rilevato il costo, e qualsiasi operazione successiva - per esempio, il pagamento di rate del prezzo - ha natura finanziaria. Come è noto, infatti, in un sistema contabile a costi storici (*accounting cost method*), le rettifiche in aumento del costo possono essere effettuate solo attraverso una legge di rivalutazione monetaria, la quale opera d'imperio la sostituzione del costo con altro valore.

In ogni caso la conversione in euro delle partite non monetarie deve essere effettuata utilizzando il valore risultante dalla contabilità al 31.12.1998 e non evidenzia alcuna differenza di cambio. L'introduzione dell'euro, quindi, non può costituire causa automatica di rettifica delle immobilizzazioni materiali o

immateriali, e non influenza di conseguenza la misura degli ammortamenti (5).

NOTE

(4) — COMMISSIONE EUROPEA, § 48, cit. alla nota 2, e *Commission des Normes Comptable* del Belgio, avviso 173/1, *Passage à l'Euro: aspects de droit comptable*, in *Bull. CND* n. 37 del gennaio 1997, § D.3.a e D.3.c, la quale osserva che “*ce n'est pas le passage à l'euro qui fait naître ces différences de change mais bien l'évolution des marchés antérieure à l'introduction de l'euro*”.

(5) — La FEE, *Accounting for the introduction of the euro*, Bruxelles, March 1997, ritiene accettabile che le differenze di cambio di natura monetaria, ma afferenti passività dilazionate conseguenti all'acquisto di immobilizzazioni, possano essere imputate ad aumento del costo di acquisto delle immobilizzazioni stesse nell'esercizio 1998, a condizione che non sia superato il loro valore corrente.

Il trattamento, sia pur presentato come alternativo ad una preferibile imputazione di tali differenze al conto economico, non è accettabile in quanto non rispetta la cristallizzazione del costo al momento dell'acquisizione (proprio per questo si chiama “costo storico”) e la natura finanziaria delle variazioni successivamente intervenute nel pagamento della conseguente passività.

La stessa COMMISSIONE EUROPEA, doc. cit. alla nota 2, § 54, ha escluso ogni possibile riallineamento monetario quale conseguenza automatica dell'adozione di cambi irreversibili.

12. Trattamento delle differenze di cambio in altri Paesi europei aderenti

Appare utile dare una breve informazione sul trattamento delle differenze di cambio che emerge dalle disposizioni di organismi ufficiali o professionali europei, nonché sulle scelte operate dal legislatore di altri paesi aderenti all'unione economica e monetaria.

Per l'immediato riconoscimento delle differenze di cambio di natura monetaria — problema questo distinto da quello attinente alla loro imputazione quale componente positivo o negativo del reddito dell'esercizio — si sono espressi lo IASC, *The effects of changes in foreign exchange rates*, IAS 21 (revised 1993), § 15, e, con specifico riferimento all'introduzione dell'euro, la COMMISSIONE EUROPEA, Dir. Gen. XV, *Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro*, Bruxelles, giu. 1997, § 54-58, la FEE, *Accounting for the introduction of the euro*, Bruxelles, March 1997, ed ancora lo IASC, *Introduction of the Euro*, SIC-D7, London, October 1997.

In Belgio il *Ministère de Finances*, con circolare 8.10.1997, ha stabilito che le differenze di cambio,

positive o negative, sulle partite monetarie, hanno carattere definitivo e devono essere contabilizzate (con conseguente riconoscimento fiscale) nell'esercizio chiuso al 31.12.1998 o in quello in corso a detta data.

Anche in Francia il trattamento contabile delle differenze sia negative sia positive prevede l'imputazione diretta nel conto economico dell'esercizio chiuso al 31.12.1998 (*Rapport du group de travail constitué à la demande du Directeur du Trésor, Les conséquences de la monnaie unique pour les entreprises*, Marzo 1997, pag. 70).

In Germania, invece, unico paese nel quale il trattamento contabile delle differenze di cambio ha trovato applicazione solo nei bilanci chiusi a partire dal 1° 1.1999, mentre le differenze negative di conversione devono imputarsi per intero nel conto economico del primo esercizio interessato, le differenze positive sono contabilizzate nello stesso modo o stornate dal conto economico ed indicate nella sezione “Passivo” dello stato patrimoniale, dopo il capitale proprio, in una posta apposita, denominata “Voce speciale per la conversione della valuta in Euro (*Sonderposten aus der Waehrungsumstellung auf dem Euro*). La voce sarà annullata quando le poste patrimoniali convertite cesseranno di far parte del patrimonio dell'impresa e comunque alla chiusura del quinto esercizio terminato dopo il 31.12.1998 (nuovo art. 43, comma 1, *Handelsgesetzbuch*). La suindicata “voce speciale” è considerata una riserva (*Ruecklage*), il cui accreditamento va a riduzione dell'utile fiscale, da annullare accreditando il conto economico quando man mano che le voci patrimoniali interessate cesseranno di far parte del patrimonio e comunque nel quinto esercizio chiuso dopo il 31.12.1998 (*Einkommensteuergesetz* 1997, nuovo § 6d, comma 1).

13. Interpretazione ed integrazione tecnica dell'art. 18, D.Lgs. 213/98

A) *Trattamento delle differenze di cambio*

I) *Metodo dell'imputazione immediata per competenza*

Per le considerazioni esposte nel precedente § 11 l'imputazione, immediata e per intero, nel conto economico del bilancio degli esercizi chiusi a partire dal

31.12.1998, delle differenze di cambio positive e negative, derivanti dall'adozione di tassi fissi ed irreversibili fra le valute aderenti, l'ecu e l'euro, costituisce il solo metodo che esprime in modo veritiero e con correttezza gli accadimenti di gestione nel rispetto del principio di competenza.

Infatti tale metodo costituisce l'unico trattamento contabile che rispecchia le clausole generali del bilancio di cui all'art. 2423, comma 2, cod. civ. e che è conforme ai principi contabili internazionali; lo stesso si qualifica come "trattamento contabile di riferimento" (6). Da quanto risulterà commentando le alternative consentite dal legislatore esso appare inoltre criterio di più semplice e generalizzata applicazione. (7) Gli altri metodi, invece, si pongono in contrasto con le predette clausole generali del bilancio, sono quindi consentiti solo in quanto previsti da una legge speciale, ma non sono raccomandati perché contrastanti con i corretti principi contabili.

II. Metodo analitico pro-rata

Come si è già accennato al § 10, secondo tale metodo "la differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario è ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua (8) e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato" (art. 18, comma 5, D.Lgs. cit.).

Si richiama l'attenzione, e ciò anche con riferimento al successivo metodo forfetario, che il metodo qui illustrato riguarda tutte le differenze di cambio sorte nell'esercizio in corso al 31.12.1998, e quindi, nel caso di esercizi solari, concerne tutte le differenze sorte nel 1998; può riguardare anche le *differenze di cambio positive* non rilevate negli esercizi precedenti, ma relative a crediti e debiti ancora in essere a fine esercizio. Il metodo analitico *pro-rata* e quello forfetario non possono, invece, essere utilizzati per differire differenze negative su cambi di competenza di precedenti esercizi che, in violazione di norme civilistiche, non erano state imputate al conto economico o sulla base del principio contabile n. 9 o sulla base della disciplina fiscale attinente il fondo di copertura dei rischi di cambio. Sul punto si rinvia a quanto affermato nel precedente § 10.

Il metodo richiede pertanto che:

- sia determinata la prevista durata (e quindi siano determinate le previste scadenze) di ciascun ele-

mento monetario, in modo da frazionarlo e considerare quindi separatamente gli importi di crediti e debiti;

- per ciascun ammontare sia determinata la relativa differenza di cambio;
- ciascuna differenza cambio sia ripartita lungo la durata del relativo elemento monetario *pro rata temporis* (9).

Il metodo può essere applicato operando non solo su singoli elementi monetari, ma anche su gruppi di essi o loro frazioni aventi la stessa durata, prescindendo dalla valuta in cui sono espressi.

Come si è già detto, se l'elemento monetario è incassato, pagato o ceduto prima della scadenza, la differenza cambio, per la parte che è stata rinviata ai futuri esercizi, deve essere imputata per intero nell'esercizio in cui è avvenuto l'incasso o il pagamento o la cessione.

Il testo letterale dell'art. 18, comma 8, limitandosi ad imporre l'iscrizione "diretta" delle differenze di cambio nello stato patrimoniale, quindi accreditando ed addebitando direttamente (ed esclusivamente) gli elementi monetari espressi in una valuta aderente, non disciplina la tecnica contabile con cui tali differenze devono essere imputate nel conto economico. L'intenzione del legislatore, chiaramente espressa nella relazione al decreto legislativo, è quella d'imporre l'imputazione al conto economico in modo diretto solo della quota che egli dichiara di competenza dell'esercizio, e di evitare, per esempio, il ricorso alla tecnica di imputare in una sezione del conto medesimo le differenze per intero e di imputare nella sezione opposta la parte da rinviare, in ragione del tempo, agli esercizi successivi (10).

Quanto sopra pone il problema d'individuare nello schema obbligatorio di cui all'art. 2424 cod. civ. le voci da utilizzare quale contropartita delle quote di differenze cambio rinviate agli esercizi successivi. Due metodi sono conformi al disposto dell'art. 18, D.Lgs. cit.

a) Il primo metodo, che per brevità si denomina *metodo dei risconti*, si giustifica per il fatto che la norma, prevedendo la ripartizione di elementi reddituali di competenza di un solo esercizio in più esercizi, ha fissato una competenza "legale" che si sostituisce a quella economica. Pertanto le differenze di

conversione diventano, per finzione giuridica, elementi comuni a più esercizi da riscontare in ragione del tempo, secondo la nozione che di quest'ultimo viene data dal D.Lgs. 213. Tuttavia, trattandosi di risconti non calcolati con criterio di competenza economica, essi devono essere indicati separatamente dagli altri risconti di cui all'art. 2424 *bis*, ultimo comma, cod. civ.; essi saranno iscritti nello stato patrimoniale sotto le voci *D*) dell'attivo ed *E*) del passivo, seguite dalle espressioni “*di cui risconti per perdite - o utili - su cambi da ripartire*” o altra equivalente (11).

b) Il secondo metodo viene per brevità denominato *metodo dell'imputazione a patrimonio netto*, in quanto caratterizzato dall'iscrizione a patrimonio netto delle differenze (positive e negative) di conversione. Con tale metodo è possibile ottenere una rappresentazione dello stato patrimoniale sostanzialmente identica a quella che esso avrebbe assunto se fosse stato applicato il metodo di riferimento.

Nel caso di utili su cambi differiti, la contropartita nello stato patrimoniale è pertanto una *riserva* (A.VII), da iscrivere al netto delle imposte differite, le quali devono essere accreditate nella voce “*Fondi per rischi e oneri: 2) b) per imposte differite*” (12). L'iscrizione degli utili differiti ai conti del patrimonio netto si giustifica considerando che, ove fosse stato applicato il metodo di riferimento, l'immediata imputazione delle differenze positive al conto economico avrebbe comportato un maggiore utile d'esercizio e, automaticamente, un maggior debito tributario per le relative imposte. Il differimento di parte di tali differenze fa sorgere una riserva di utili, i quali affluiranno al conto economico nei futuri esercizi, e trasforma il debito tributario corrente in un fondo imposte, cioè in una passività che verrà liquidata nei successivi esercizi secondo i criteri che in quegli stessi esercizi saranno applicabili.

Nel caso di perdite su cambi differite, la contropartita non è rinvenibile in alcuna delle voci dello schema edittale. Non ritenendosi consentita l'iscrizione all'attivo di perdite di competenza dell'esercizio, ancorché rinviate agli esercizi successivi in base ad una legge speciale di natura transitoria, ai sensi dell'art. 2423 *ter*, comma 3, viene aggiunta la voce “*perdite di conversione in euro da ripartire*” o dizione simile, da indicare distintamente e con segno negativo sub A) VII - *Altre riserve* e da compensare

con eventuali riserve formate da utili su cambi da ripartire.

Se il saldo fra gli utili e le perdite da ripartire è positivo, su tale saldo dovranno essere applicate le imposte differite (13).

Nei successivi esercizi gli utili lordi o le perdite di conversione in euro si ridurranno, rispettivamente accreditando i “*proventi finanziari*” o addebitando gli “*oneri finanziari*” (14). Nel caso di proventi finanziari (utili lordi superiori a perdite) le relative imposte saranno addebitate al Fondo imposte differite ed accreditate ai Debiti tributari.

III. Metodo sintetico

Col metodo sintetico “le differenze di cambio sono ripartite in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi” (art. 18, comma 6, D.Lgs. cit.), senza tenere conto della durata (scadenza) dei singoli elementi monetari, né dell'eventuale riscossione, pagamento o cessione degli elementi medesimi.

Merita qui sottolineare che tale metodo è quello che maggiormente si pone in contrasto con la rappresentazione fedele della situazione patrimoniale e del risultato d'esercizio, solo se si consideri che il differimento degli utili e, ciò che più conta, delle perdite su cambi nell'arco dei successivi tre esercizi potrebbe riguardare differenze realizzate all'inizio del primo di tali esercizi.

Anche questo metodo può essere applicato con due metodi di contabilizzazione: il *metodo dei risconti* e il *metodo dell'imputazione a patrimonio netto*.

Nel primo caso la rappresentazione contabile non è differente da quella prospettata trattando del metodo analitico pro-rata, differenziandosi solo per quanto concerne gli importi da riscontare, i quali ammonteranno in ciascun esercizio al 25% dell'importo complessivo (15).

In considerazione della denominazione del metodo e della stessa natura che hanno le differenze cambio positive e quelle negative, si ritiene preferibile che al conto economico sia imputata la quota calcolata sul saldo fra le suddette differenze; tuttavia, mancando in tal senso un'indicazione nella norma, è altresì accettabile che le differenze di conversione restino imputate separatamente (16).

Nel secondo caso (*metodo dell'imputazione a patrimonio netto*) il differimento delle differenze po-

sitive e di quelle negative avviene, rispettivamente, accreditando la voce “altre riserve” ed addebitando la voce “perdite di conversione da ripartire”: quest’ultima costituisce un componente negativo del patrimonio netto. Anche in questa ipotesi, dopo aver effettuato la compensazione fra “altre riserve” e “perdite di conversione da ripartire”, ove risultassero ancora iscritte “altre riserve”, queste devono essere iscritte al netto dell’effetto fiscale, da indicare in apposito fondo oneri (“per imposte differite”) (17).

B) Utilizzazione del preesistente fondo per rischi di cambio

Qualunque criterio sia scelto, sorge il problema del trattamento contabile dell’eventuale fondo per rischi di cambio ex art. 72, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Come è noto, il fondo è costituito dall’accantonamento della “differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio”, al cambio vigente alle date di compimento (e di contabilizzazione) delle varie operazioni e lo stesso saldo al cambio medio dell’ultimo mese dell’esercizio (art. 72, comma 1).

Il suddetto fondo deve essere utilizzato per “le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell’esercizio” (art. 72, comma 3). L’art. 18, commi 2 e 5, D.Lgs. 213/1998, stabilisce che le differenze di conversione, qualunque sia il metodo utilizzato per la loro determinazione, sono incluse nel conto economico per l’intero loro ammontare o ripartite in più esercizi.

Pertanto le perdite di conversione, al contrario di quelle derivanti da riscossioni o pagamenti, non possono essere coperte dal fondo per rischi di cambio, ma devono essere imputate per il loro ammontare - che varia a secondo del metodo applicato - nel conto economico dell’esercizio chiuso o in corso al 31.12.1998. Tale affermazione è altresì suffragata dal principio di competenza. Infatti il fondo esistente al 31.12.1997, dopo essere stato eventualmente ridotto per la copertura di perdite derivanti da riscossione o pagamenti, non può essere evidentemente utilizzato a fronte di perdite di conversione maturate nel 1998.

Si pone quindi il problema del trattamento contabile del fondo suddetto alla fine dell’esercizio 1998.

Il fondo per rischi di cambio costituisce ora una posta integrativa di maggiori debiti, ora una posta correttiva di minori crediti. L’adozione di cambi fissi fra la lira e l’euro e fra quest’ultimo e le altre valute aderenti, con conseguente iscrizione di crediti e debiti a tali cambi, non consente il mantenimento di un fondo per rischi di cambio con riferimento alle valute aderenti.

Le imprese potranno o limitare il calcolo del fondo rischi di cambio alle differenze di cambio relative a valute diverse da quelle aderenti (per es., alle differenze calcolate su crediti e debiti in dollari o in sterline inglesi) o abbandonare tale sistema contabile di copertura dei rischi su cambi, passando a quello più corretto di adeguamento delle partite monetarie ai cambi di fine esercizio (ivi compresi, obbligatoriamente, i nuovi cambi fissi), con contropartita l’imputazione delle differenze cambio stesse a conto economico: in quest’ultimo caso con rilevanza ai fini fiscali ai sensi dell’art. 76, comma 2, D.P.R. cit.

Il fondo iniziale (non utilizzato ex art. 72, comma 3, D.P.R. 917/1986), nella misura in cui non sia destinato a coprire differenze di cambio negative già maturate con riferimento a valute non aderenti, verrà sciolto mediante accredito al conto *proventi finanziari*. (18)

Come è noto, l’art. 76, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che “la valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi”. Potrebbe allora sostenersi che, ai fini tributari e a partire dal 31.12.1998, essendo obbligatorio adeguare le partite monetarie, espresse in valuta dei Paesi dell’U.E.M., al cambio fisso in euro, non sia consentito mantenere il fondo oscillazione cambi per quelle espresse in altre valute.

Si osserva tuttavia che l’introduzione dell’euro in sostituzione delle monete nazionali fa sì che queste ultime, durante il periodo transitorio, debbano considerarsi come monete aventi corso legale, il cui valore è riferito ad altra moneta, l’euro, anch’essa avente corso legale. Pertanto le valute convertibili in euro a tasso fisso ed irreversibile non possono essere considerate valute estere, ma, al pari della lira, differenti unità di conto dell’euro (*monete divisionali non*

decimali dell'euro).

C) Informazioni della nota integrativa

Come si è evidenziato in questo paragrafo, *sub a*, l'adozione dei metodi analitico e sintetico comporta una deviazione dal principio di competenza economica e mina quindi la rappresentazione veritiera e corretta dello stato patrimoniale e soprattutto del conto economico. Ne consegue che l'adozione di tali criteri, consentita dal legislatore, dovrebbe trovare giustificazione in un vantaggio fiscale, costituito dal differimento delle imposte, in conseguenza del differimento di utili su cambi (*rectius* di utili al netto di perdite su cambi).

In realtà il legislatore, regolando la materia congiuntamente con effetti civili e tributari, non sembra vietare i suddetti metodi alternativi allorché le differenze negative su cambi siano superiori a quelle positive.

La necessità che il bilancio, anche attraverso la nota integrativa, dia "una rappresentazione veritiera e corretta" impone che la nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427, n. 1, comma 1, cod. civ., fornisca le informazioni che seguono.

Nella *nota integrativa* (art. 2427, comma 1, n. 1, cod. civ.) deve essere pertanto data informazione concernente:

— il criterio di conversione prescelto, indicando, in caso di applicazione dei metodi analitico o sintetico, i vantaggi fiscali conseguenti alla scelta operata (19);

— l'ammontare delle differenze cambio o positive e negative, risultanti dal criterio prescelto;

— l'ammontare delle differenze cambio positive e negative, imputate al conto economico per effetto della conversione in lire ai tassi fissi;

— l'ammontare delle suddette differenze cambio, iscritte in aumento e in diminuzione delle varie voci dell'attivo e del passivo, interessate dalla conversione;

— l'ammontare delle eventuali imposte differite iscritte nell'apposito fondo;

— gli effetti sul patrimonio netto e sul risultato economico dell'esercizio dell'adozione dei cosiddetti metodi alternativi.

NOTE

(6) — Lo stesso legislatore, utilizzando le parole "in alternativa a quanto disposto ..., le differenze cambio possono essere trattate secondo ..." (art. 18, comma 4), ripetute nella sostanza nella relazione *sub* "terzo, quarto e sesto comma", sembra avvalorare la tesi di un metodo principale o di riferimento e di due metodi "alternativi" ritenuti "possibili".

(7) — Si ipotizzi la seguente fattispecie che verrà trattata con i tre metodi previsti dal citato art. 18. Un'impresa ha contratto il 30.6.1998 un debito verso una società finanziaria nella valuta aderente *x* che, al cambio vigente a quella data, ammontava a L. 350 milioni da estinguere alle scadenze qui di seguito indicate:

al 30.06.1999	100.000.000
al 31.12.1999	100.000.000
al 30.06.2000	<u>150.000.000</u>
totale	350.000.000

La stessa impresa ha contratto il 30.9.1998 un debito verso fornitori nella valuta aderente *y* che, al cambio vigente e quella data, equivaleva a L. 300 milioni, da estinguere come segue:

al 31.03.1999	150.000.000
al 30.09.1999	<u>150.000.000</u>
totale	300.000.000

Al 31.12.1998 si rileva una differenza cambio positiva di L. 7 milioni di lire sul primo debito e una differenza cambio negativa di L. 3,2 milioni sul secondo debito. Secondo il metodo qualificato come "di riferimento" l'impresa imposterà le seguenti scritture contabili:

Debiti verso altri finanziatori	a	Proventi finanziari	7.000.000
Oneri finanziari	a	Debiti verso fornitori	3.200.000

Il suo reddito imponibile ai fini irpeg aumenterà di L. 3.800.000. Nessuna variazione influenzerà il reddito imponibile ai fini irap, essendo i proventi e gli oneri finanziari, rispettivamente, intassabili e indeducibili (p. c. 1, interpretazioni, *sub* C.16.d e C.17).

(8) — L'espressione "durata residua" potrebbe far pensare che non debba essere preso in considerazione, in sede di valutazione alla chiusura dell'esercizio, il tempo trascorso. Tuttavia tale interpretazione è indiscutibilmente contraddetta dal legislatore stesso che fa iniziare la ripartizione "nell'esercizio" e non a partire dagli esercizi successivi, come sarebbe conseguente all'attribuzione di un significato all'aggettivo "residuo".

(9) — Si riprende, quale esempio, la fattispecie esaminata nella nota 7.

Il debito verso altri finanziatori, contratto nella valuta *x*, deve essere frazionato, determinando per ciascun ammontare la differenza cambio da ripartire *pro rata temporis*. Agli stessi calcoli verrà assoggettato il debito verso fornitori, contratto nella valuta *y*.

scadenze	importi (- in 000)		differenze cambio	ripartizione		
	contabilizz.	convertiti		1998	1999	2000
DEBITO NELLA VALUTA X						
30.6.1999	100.000	98.000	2.000	1.000	1.000	
31.12.1999	100.000	98.000	2.000	667	1.333	
30.6.2000	150.000	147.000	3.000	750	1.500	750
totali	350.000	343.000	7.000	2.417	3.833	750
DEBITO NELLA VALUTA Y						
31.3.1999	150.000	151.600	1.600	800	800	
30.9.1999	150.000	151.600	1.600	400	1.200	
totali	300.000	353.200	3.200	1.200	2000	

(10) — In sostanza il conto economico deve esprimere le differenze di cambio definitivamente imputate all'esercizio. La prescrizione legi-

slativa non riguarda gli accrediti o addebiti alla contabilità e quindi, per esempio, non vieta la tecnica dei risconti contabili, in quanto con essa rimane imputato in una sola voce del conto economico il saldo fra accrediti ed addebiti.

(11) — Le scritture in partita doppia, sempre con riferimento alle fattispecie prospettate nella nota 7, saranno le seguenti

<i>Debiti verso altri finanziatori</i>	a <i>Proventi finanziari</i>	7.000.000
<i>Proventi finanziari</i>	a <i>Risconti p/utigli s/cambi da ripart.</i>	4.583.000
<i>Oneri finanziari</i>	a <i>Debiti verso fornitori</i>	3.200.000
<i>Risconti p/perdite s/cambi da rip.</i>	a <i>Oneri finanziari</i>	2.000.000

(12) — I suddetti utili su cambi, non avendo concorso alla formazione del reddito, non hanno scontato le imposte. Non essendo una passività, ovvero una posta da estinguere attraverso il deflusso di mezzi finanziari, essi rappresentano un componente del patrimonio netto in sospensione d'imposta; di qui la necessità di iscriverli nel patrimonio netto, scorporandovi tuttavia il carico fiscale da iscrivere nelle passività probabili (fondo), conformemente al P. C. n. 25, *Il trattamento contabile delle imposte sul reddito*, § I.1. Trattasi infatti di imposte differite relative ad operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio.

L'imputazione di un componente positivo di reddito al patrimonio netto, allo scopo di rappresentare correttamente la situazione patrimoniale senza rinunciare al rinvio di tassazione, è reso necessario dalla norma che subordina tale rinvio alla mancata imputazione al conto economico del suddetto componente positivo.

(13) — Conseguentemente, con riferimento all'esempio della nota 7, le scritture in p.d. saranno:

<i>Debiti verso altri finanziatori</i>	a <i>Diversi</i>		
	a <i>Proventi finanziari</i>	2.417.000	
	a <i>Altre riserve</i>	<u>4.583.000</u>	7.000.000
<i>Diversi</i>	a <i>Debiti verso fornitori</i>		
<i>Oneri finanziari</i>		1.200.000	
<i>Perdite di conversione in euro da ripartire</i>		<u>2.000.000</u>	3.200.000
<i>Altre riserve</i>	a <i>Perdite di convers. in euro da ripart.</i>	2.000.000	
<i>Altre riserve</i>	a <i>Fondo per imposte differite</i>		956.000

Al passivo rimarranno *Altre riserve* per L. 1.627.000 e il *Fondo imposte differite* per L. 956.000. L'ultima scrittura è stata redatta ipotizzando un carico fiscale del 37%.

Nel caso in cui il saldo evidenziasse "perdite di conversione" (e cioè nell'ipotesi in cui le perdite fossero maggiori delle "altre riserve"), l'eventuale risultato positivo dell'esercizio non potrebbe essere distribuito (art. 2433, co. 2, cod. civ.) o utilizzato ad aumento del capitale sociale, fino a concorrenza dell'ammontare di tali perdite iscritto a riduzione del patrimonio netto, salvo la loro copertura con altre riserve.

(14) — Per le registrazioni contabili si rinvia alla nota 17.

(15) — Si presentano le relative scritture in P.D.:

<i>Debiti verso altri finanziatori</i>	a <i>Proventi finanziari</i>	7.000.000
<i>Proventi finanziari</i>	a <i>Risc. per utili su cambi da ripart.</i>	5.250.000
<i>Oneri finanziari</i>	a <i>Debiti verso fornitori</i>	3.200.000
<i>Risconti per perdite su cambi da ripartire</i>	a <i>Oneri finanziari</i>	2.400.000

(16) — Le registrazioni contabili saranno le seguenti:

<i>Debiti verso altri finanziatori</i>	a <i>Proventi finanziari</i>	7.000.000
<i>Oneri finanziari</i>	a <i>Debiti verso fornitori</i>	3.200.000
<i>Proventi finanziari</i>	a <i>Oneri finanziari</i>	3.200.000
<i>Proventi finanziari</i>	a <i>Risconti per utili su cambi da ripartire</i>	2.850.000

(17) — Si riprende nuovamente l'esempio riportato alla nota 7.

Il saldo delle differenze di cambio da una differenza positiva di L. 3.800.000, la quale deve essere ripartita in quattro quote costanti, ciascuna di L. 950.000.

La rappresentazione in p.d. è sinteticamente la seguente:

<i>Debiti verso altri finanziatori</i>	a <i>Diversi</i>		
	a <i>Debiti verso fornitori</i>	3.200.000	
	a <i>Altre riserve</i>	2.850.000	
	a <i>Proventi finanziari</i>	<u>950.000</u>	7.000.000
<i>Altre riserve</i>	a <i>Fondo per imposte differite</i>		1.055.000

Le "Altre riserve" rimarranno perciò iscritte per L. 1.795.000

Nel successivo esercizio occorre ricostituire la quota (25%) da imputare all'esercizio stesso. Le scritture contabili saranno:

<i>Diversi</i>	a <i>Proventi finanziari</i>		
<i>Altre riserve</i>		598.000	
<i>Fondo per imposte differite</i>		<u>352.000</u>	950.000
<i>Imposte esercizi precedenti</i>	a <i>Debiti tributari</i>		352.000

(18) — Al 31.12.1998 un'impresa ha, per esempio, differenze positive su cambi di 40 milioni su crediti in marchi, differenze negative su cambi di 100 milioni su crediti in franchi francesi. Il fondo rischi su cambi al 31.12.1997, non utilizzato nel 1998, è di 50 milioni; il suddetto fondo, calcolato al 31.12.1998 considerando solo crediti e debiti sorti in valute non aderenti, è di L. 20 milioni.

L'impresa imposterà le seguenti registrazioni contabili:

<i>Crediti verso clienti</i>	a <i>Proventi finanz. div.</i>	40
<i>Oneri finanziari</i>	a <i>Crediti verso clienti</i>	100
<i>Fondo p/rischi di cambio</i>	a <i>Proventi finanziari</i>	50
<i>Oneri finanziari</i>	a <i>Fondo p/rischi di cambio</i>	20

L'utilizzazione immediata del fondo rischi a copertura delle perdite di conversione 1988, determinate con uno qualsiasi dei tre metodi previsti dal citato art. 18, non avrebbe comunque portato, in termini di risultato economico e di reddito imponibile, a diversi risultati.

(19) — Poiché il D.Lgs. 213/1998 non contiene disposizioni esclusivamente tributarie, potrebbe sostenersi che in fattispecie non sia necessaria l'indicazione dei motivi delle rettifiche di valore effettuate applicando i metodi analitico o sintetico (cfr. art. 2427, n. 14, cod. civ.). Tuttavia l'adozione dei suddetti metodi, contrastanti con il principio di competenza, può trovare giustificazione solo in un temporaneo vantaggio fiscale, costituito dal rinvio ai successivi esercizi della tassazione di differenze positive su cambio.

14. Gli effetti dell'introduzione dell'euro sul bilancio consolidato

Le disposizioni esaminate in tema di bilancio d'esercizio si applicano anche ai bilanci consoli-

dati (art. 19, D.Lgs. cit.) (20).

a) Uniformità dei criteri di valutazione nell'ambito del gruppo

È possibile che nell'ambito UEM, con riferimento sia ai costi derivanti dall'introduzione dell'euro, sia alle differenze di cambio, siano previsti trattamenti contabili diversi.

La legislazione italiana sancisce l'obbligo, nella redazione del bilancio consolidato, di adottare principi contabili e criteri di valutazione uniformi (21). Pertanto, ai fini della redazione del bilancio consolidato, l'impresa italiana capogruppo deve armonizzare ogni singolo bilancio d'esercizio delle società controllate estere.

b) Metodi di conversione

L'introduzione dell'euro sul bilancio consolidato comporta che, dall'entrata in vigore dei tassi di cambio fissi, le differenze che si generano, per effetto dell'applicazione del processo di conversione delle attività e delle passività denominate in moneta di un paese partecipante all'UEM, diventano certe e si considerano realizzate. Gli effetti sul bilancio consolidato assumono diversa rilevanza a seconda del procedimento utilizzato per la traduzione dei bilanci espressi in valuta estera. Con riferimento ai due metodi di conversione considerati corretti, il metodo del cambio corrente e il metodo temporale, si producono le seguenti conseguenze:

1) Il metodo del cambio corrente

Il metodo del cambio corrente prevede la traduzione di tutte le attività e passività al cambio in essere alla data di bilancio (senza distinzione tra partite monetarie e non monetarie) con allocazione delle differenze di conversione tra i conti di patrimonio netto consolidato. Il fatto che tali differenze acquisiscano il requisito della certezza per effetto dell'introduzione dell'euro non è elemento sufficiente perché esse siano riconosciute a conto economico. Infatti:

- le differenze di conversione potrebbero in gran parte riferirsi ad attività e passività non monetarie e quindi il riconoscimento a conto economico di tali differenze non sarebbe accettabile (22);

- difficilmente potrebbe individuarsi una correlazione tra la realizzazione delle differenze di conversione e l'effettivo contributo alla redditività di gruppo da parte della gestione estera oggetto di consolidamento (23).

Le differenze cumulative di conversione saranno iscritte al conto economico nel momento in cui il gruppo realizzerà in modo definitivo tali differenze attraverso la cessione o liquidazione della gestione estera.

2) Il metodo temporale

Il metodo temporale prevede la traduzione di tutte le attività e passività monetarie al cambio in essere alla data di bilancio, mentre le attività e passività non monetarie, contabilizzate a costi storici, sono tradotte ai cambi in essere alle date in cui furono acquisite le attività, sostenute le passività, costituiti il capitale e le riserve. Il cambio in essere alla data di bilancio è utilizzato inoltre per la traduzione delle eventuali attività e passività non monetarie quando siano iscritte in bilancio a valori correnti.

Per effetto dell'introduzione dell'euro si verificherà normalmente che lo stesso elemento patrimoniale (attività o passività non monetaria), espresso in euro, presenti nel bilancio consolidato e nel bilancio dell'impresa controllata due valori diversi. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che nel corso del tempo, tra la data di formazione delle attività e l'introduzione dell'euro, si siano verificate delle oscillazioni valutarie tra la divisa della capogruppo e quella della controllata. Tale circostanza comunque non può far variare i risultati della conversione effettuata dall'impresa controllante. Potrà pertanto accadere che di fatto coesistano due bilanci in euro della controllata: il primo ottempera alla legislazione nazionale, il secondo è redatto in base ai cambi utilizzati dalla controllante per predisporre il bilancio consolidato, di modo che siano convertiti in euro i valori storici, risultanti dalla conversione dei cambi originari, delle attività e passività non monetarie della controllata.

Le differenze testé descritte verranno registrate nel conto economico del bilancio consolidato al momento del realizzo dell'attività sottostante oppure, se trattasi di attività non monetaria, con l'ammortamento o la cessione della stessa.

c) Scelta del metodo di conversione

La scelta del metodo di traduzione più appropriato

prescinde dall'introduzione dell'euro e deve essere fatta avendo riguardo ai rapporti di carattere finanziario ed operativo che intercorrono tra il gruppo e le partecipate estere. In particolare:

- il metodo del cambio corrente è da adottarsi per la traduzione dei bilanci delle partecipate, la cui attività è sostanzialmente *autonoma* rispetto a quella della capogruppo;
- il metodo temporale invece è da adottarsi per la traduzione del bilancio delle partecipate, la cui attività è *integrata* con quella della capogruppo (24).

NOTE

(20) — Si veda CNDC-CNR, "Il bilancio consolidato", P.C. 17, § 9.3.

(21) — Si ritiene che i metodi alternativi (analitico pro-rata e sintetico), previsti dall'art. 18, D.Lgs. cit., non siano applicabili al bilancio consolidato. Tali metodi sono infatti previsti da una legge speciale con effetti civilistici e tributari; tuttavia essi sono in contrasto con le clausole generali del bilancio e non possono essere richiesti ai fini tributari nella redazione del bilancio consolidato, essendo questo documento fiscalmente irrilevante.

(22) — Si veda CNDC-CNR, *Le immobilizzazioni materiali*, P.C. n. 16, marzo 1996, § D.VIII), ultimo comma.

(23) — Così si esprime anche la COMMISSIONE EUROPEA, cit. alla nota 2, § 76.

(24) — Per ulteriori approfondimenti si veda CNDC-CNR, "Il bilancio consolidato", P.C. n. 17, § 9.3.

CAPITOLO QUARTO

RILEVAZIONE DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO NELLE IMPRESE CREDITIZIE E FINANZIARIE E NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

15. La disciplina degli articoli 21-23 D.Lgs. 213/1998

L'articolo 21 del D.Lgs. 213/1998 stabilisce le modalità di rilevazione nei bilanci bancari delle differenze cambio che si manifestano in seguito alla fissazione del cambio dell'euro. Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998 o in corso a tale data si devono presentare gli effetti della fissazione dei tassi di conversione irrevocabili fra l'euro e le monete aderenti. Tutte le attività e passività denomi-

nate in valute aderenti, ad eccezione delle partecipazioni e delle immobilizzazioni materiali e immateriali non coperte dal rischio di cambio, devono essere tradotte applicando i rispettivi tassi di conversione. Le differenze di cambio rilevate devono essere incluse nel conto economico a norma dell'articolo 14, comma 1, lettera b), D.Lgs. 87/1992, tra i profitti o le perdite da operazioni finanziarie.

In alternativa all'imputazione al conto economico, le differenze relative ai titoli di debito immobilizzati, se positive, possono essere accreditate in una specifica riserva non distribuibile o, se negative, possono essere addebitate in una riserva preesistente, ivi inclusa quella costituita per la contabilizzazione delle differenze positive. Le differenze suddette vengono trasferite al conto economico secondo uno dei seguenti tre metodi:

- a) nell'esercizio di cessione o scadenza dei rispettivi titoli;
- b) nel primo esercizio e nei successivi a frazioni computate in ragione della durata residua di ciascun titolo;
- c) nel primo esercizio e nei tre successivi, ripartendo in quote costanti il saldo di tutte le differenze.

Nel caso in cui si opti per la procedura descritta al punto b), l'eventuale cessione del titolo comporta l'immediata iscrizione nel conto economico di tutta la differenza residua.

Le differenze relative alle partecipazioni e alle immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere imputate ad una riserva, appositamente costituita, non distribuibile se non in misura corrispondente ai valori realizzati in conseguenza di cessioni, ammortamenti e svalutazioni.

Le partecipazioni e le immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere convertite al cambio storico (cambio corrente al momento dell'acquisto); questa facoltà non si applica ai titoli di debito immobilizzati a causa della loro natura monetaria.

Il provvedimento della Banca d'Italia del 7 agosto 1998 ha recepito nella normativa dettagliata sui bilanci bancari il contenuto del D.Lgs. 213/1998 ed ha stabilito in quali voci del bilancio dell'impresa o consolidato devono essere contabilizzate le differenze di cambio. Il provvedimento ha stabilito inoltre in quali tavole della nota integrativa devono essere in-

dicare le informazioni relative alle differenze derivanti da operazioni fuori bilancio.

16. Interpretazione ed integrazione tecnica delle norme in tema di imprese creditizie e finanziarie secondo i principi contabili

16.1 Premessa

L'introduzione dell'euro non costituisce un evento che giustifica la variazione dei principi contabili precedentemente adottati e pertanto le banche e gli altri enti finanziari devono continuare ad applicare i criteri seguiti nei bilanci degli esercizi precedenti.

16.2 Trattamento contabile di riferimento

Tutte le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio, denominate in monete aderenti all'Unione Economica e Monetaria, devono essere tradotte con i tassi fissi di conversione: gli utili o perdite di conversione devono essere iscritti nel conto economico (25) dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998 o in corso a tale data.

16.3 Trattamenti contabili possibili in quanto autorizzati dal D.Lgs. 213/98

Il decreto legislativo ha concesso agli enti creditizi la facoltà di contabilizzare gli effetti dell'introduzione dell'euro utilizzando criteri che contrastano con i postulati di chiarezza, precisione e prudenza. In particolare il D.Lgs. ammette il differimento di perdite che, a causa della fissazione dei tassi di cambio irrevocabili, devono considerarsi realizzate. Allo stesso modo non è possibile invocare il principio della prudenza per differire gli eventuali utili: la fissazione definitiva dei tassi di cambio li rende certi (26).

Contabilizzazione al cambio storico

Le immobilizzazioni non monetarie, costituite dalle partecipazioni e dalle altre immobilizzazioni materiali e immateriali, sono convertite al cambio in vigore al momento del loro acquisto. In questo caso le variazioni di valore dovute al movimento dei tassi di cambio vengono implicitamente iscritte nel conto

economico al momento della cessione, ammortamento o svalutazione delle attività.

Differimento di utili e perdite e loro riconoscimento nel conto economico

Titoli di debito - La lettera *a*) del quarto comma dell'articolo 21 del D.Lgs. ammette, limitatamente alle differenze sorte dalla conversione dei titoli di debito, la loro contabilizzazione tra le riserve (27) ed il successivo riconoscimento nel conto economico (28) secondo tre differenti modalità:

- per "cassa" nell'esercizio di scadenza o cessione del titolo;
- nel primo esercizio e nei successivi per frazioni computate in ragione della durata di ciascun titolo; la cessione del titolo comporta il riconoscimento immediato della differenza residua (29);
- nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le differenze.

Il D.Lgs. afferma in modo chiaro che il terzo dei suddetti criteri deve essere applicato al saldo di tutte le differenze. Si ritiene che non sia accettabile utilizzare simultaneamente più di uno dei criteri ammessi per l'imputazione al conto economico.

La contabilizzazione diretta delle differenze cambio come variazioni del patrimonio netto comporta la contabilizzazione del relativo effetto fiscale. Le condizioni per la contabilizzazione delle imposte differite sono descritte nel principio contabile n. 25, "Il trattamento contabile delle imposte sul reddito".

Partecipazioni, immobilizzazioni materiali e immateriali

La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 21 del D.Lgs. stabilisce che le differenze originate dalla conversione di partecipazioni, immobilizzazioni materiali e immateriali siano contabilizzate direttamente tra le riserve del patrimonio netto, ponendo il vincolo della non distribuibilità di tali riserve se non in misura corrispondente a quanto realizzato per effetto di cessioni, ammortamenti e svalutazioni. Se si utilizza questo criterio, le differenze cambio sono iscritte al conto economico solo nell'esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni, ai sensi dell'art. 21, comma 5, cit. (30)

La contabilizzazione diretta delle differenze cam-

bio come variazioni del patrimonio netto comporta la contabilizzazione del relativo effetto fiscale. Le condizioni per la contabilizzazione delle imposte differite sono descritte nel principio contabile n. 25, “*Il Trattamento contabile delle imposte sul reddito*”.

16.4 Nota integrativa

Nella nota integrativa devono essere indicati i criteri seguiti per la rilevazione delle differenze cambio derivanti dall'introduzione dell'euro, gli ammontari delle differenze positive e negative e quelli contabilizzati nel conto economico e nello stato patrimoniale.

Il provvedimento della Banca d'Italia del 7.8.1998 stabilisce che nella nota integrativa siano fornite, se apprezzabili, le seguenti informazioni:

a) attività e passività denominate nelle valute aderenti all'Euro (o comunque variabili in funzione dei tassi di cambio di tali valute), in calce alla tavola 11.7 “attività e passività in valute” della parte B;

b) operazioni fuori bilancio denominate nelle valute aderenti all'Euro (o comunque variabili in funzione dei tassi di cambio di tali valute), in calce alla tavola 10.5 “operazioni a termine” della parte B;

c) interessi attivi e passivi su attività e passività denominate nelle valute aderenti all'Euro (o comunque variabili in funzione dei tassi di cambio di tali valute), alle voci 1.3 (dettaglio della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati”) e 1.4 (dettaglio della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati”) della parte C della nota integrativa.

NOTE

(25) — Il provvedimento della Banca d'Italia del 7.8.1998 stabilisce che questi utili o perdite siano iscritti nella voce 60 del conto economico “profitti (perdite) da operazioni finanziarie”.

(26) — Sul piano economico-contabile il rilievo critico rimane valido anche se i provvedimenti dettati dal suddetto articolo riprendono quelli fissati dalla vigente disciplina comunitaria del bilancio bancario (art. 39 della direttiva n. 86/635/CEE), conformemente alle indicazioni riportate nel documento di orientamento della Commissione Europea n. XV/7002/97 “Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro” (§ 61).

(27) — Il provvedimento della Banca d'Italia del 7.8.1998 stabilisce che la contabilizzazione avvenga nella voce 140.d “altre riserve” del passivo dello stato patrimoniale (170.d dello stato patrimoniale conso-

lidato).

(28) — Il provvedimento della Banca d'Italia del 7.8.1998 stabilisce che questi utili o perdite siano iscritti nella voce 60 del conto economico “profitti (perdite) da operazioni finanziarie”.

(29) — La differenza imputabile ad ogni esercizio è calcolata in base ai giorni intercorrenti fra la data originaria di contabilizzazione del titolo e la data di scadenza dello stesso. Per le poste in essere all'inizio dell'esercizio 1998 si tiene conto solo del numero dei giorni dell'anno perché l'adeguamento al 31 dicembre 1997 dovrebbe già essere stato imputato all'esercizio 1997.

In assenza di precise disposizioni nel D.Lgs. 213/1998 e nella relazione illustrativa è accettabile (al solo scopo di semplificare i calcoli e se non vi sono significativi effetti distorsivi) ripartire la differenza in base al numero di esercizi, dal 1998 in poi, di vita residua del titolo.

(30) — La procedura di iscrivere le differenze nel conto economico non si applica se le relative riserve di patrimonio netto sono state nel frattempo utilizzate.

17. La disciplina degli articoli 24 e 25, D.Lgs. 213/1998

La disciplina in questione si riferisce alle imprese di assicurazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 173/97 (decreto di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione).

Con riferimento alle imprese di cui sopra, vengono dettati i criteri da adottare per la determinazione delle differenze di cambio relative ad elementi monetari in valute aderenti presenti nei bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 1998 (art. 24, D.Lgs. 213/98).

Sono inoltre precisate le norme applicabili al bilancio consolidato ed i criteri per la modalità di imputazione delle differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in una valuta aderente, delle imprese consolidate (art. 25, D.Lgs. cit.).

Le norme in esame ripropongono, in tema di trattamento delle differenze di cambio, gli stessi criteri, validi ai fini civilistici e tributari, applicabili alla generalità delle imprese. I medesimi criteri sono estesi anche agli elementi non monetari iscritti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 173/1997, nella classe D) dell'attivo patrimoniale, “*Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione*”.

18. Interpretazione ed integrazione tecnica delle norme in tema di imprese di assicurazione secondo i principi contabili

a) Trattamento delle differenze di cambio

La disciplina delle differenze di conversione applicabile alle società di assicurazione risulta essere in linea generale quella adottata per tutte le imprese industriali, mercantili e di servizi, descritte nel capitolo terzo. Ne consegue che non è consentito, per gli elementi monetari in valute aderenti, il mantenimento del cambio storico, ma è imposta la loro conversione ai tassi fissi in base ai criteri di imputazione nel conto economico descritti al § 9 del capitolo terzo.

I. Metodo dell'imputazione immediata per competenza

Le differenze derivanti dalla conversione ai tassi fissi, relative alle riserve tecniche - espresse nelle valute aderenti e costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento è determinato in funzione d'investimenti dove il rischio è sopportato dagli assicurati - nonché le differenze relative alle riserve tecniche, costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensione (art. 38 D.Lgs. 173/97), sono imputate alla voce II.6.d) del conto economico, "*Variazioni delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione*".

Tale impostazione risulta coerente con la disciplina contabile assicurativa, secondo cui tutti i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari degli investimenti, quando connessi all'esercizio dell'assicurazione vita, devono figurare nel conto tecnico dei rami vita.

Le differenze derivanti dalla conversione ai tassi fissi - relative agli investimenti espressi nelle valute aderenti e a beneficio di assicurati del ramo vita, i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione (art. 24 D.Lgs. 173/97) - devono essere iscritte nelle voci di conto economico direttamente rinvenibili negli schemi di legge, e cioè nelle voci II.3), "*Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondo-*

ne" o II.10) "*Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione*".

Si osserva che gli investimenti sopramenzionati sono convertiti ai tassi fissi anche se in tutto o in parte composti da elementi non monetari. Tale particolarità deriva dalla normativa di bilancio delle imprese di assicurazione che prevede, per tali investimenti, l'iscrizione in bilancio a valore corrente. Inoltre la norma stabilisce che, per la conversione degli investimenti di cui sopra, può essere adottato solo il metodo dell'imputazione diretta per competenza.

In via residuale, come disposto dal provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, le differenze derivanti dalla conversione ai tassi fissi, relative ad attività, passività ed operazioni fuori bilancio diverse dalle precedenti (comprese le riserve tecniche di cui agli artt. 31 e 39 del D.Lgs. 173/97), devono essere incluse nelle voci III.7), "*Altri proventi*", o III.8), "*Altri oneri*".

II. Metodo analitico pro-rata e metodo sintetico

Analogamente a quanto descritto nel § 12 del capitolo terzo, si ritiene conforme all'intenzione del legislatore l'imputazione a conto economico della sola quota di competenza dell'esercizio. Il provvedimento ISVAP citato individua le voci da utilizzare in contropartita delle quote di differenze cambio rinviate agli esercizi successivi. Secondo tale provvedimento, le differenze di cambio positive e negative, relativamente alle frazioni rinviate ai successivi esercizi, sono iscritte rispettivamente alle voci H.3 del passivo e G.3 dell'attivo, "*Altri ratei e risconti*".

b) Informazioni nella nota integrativa

Nella nota integrativa devono essere separatamente illustrati i metodi di conversione utilizzati, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale. Inoltre, ai fini dell'indicazione nella nota integrativa del valore corrente degli investimenti iscritti alla classe C) "Investimenti", valutati al costo di acquisto o di produzione, è richiesta l'adozione del rispettivo tasso di conversione, indipendentemente dalla natura monetaria degli elemen-

ti stessi.

Le informazioni di cui sopra, anche in considerazione del citato provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, devono essere inserite nella parte A, sezione 1, della nota integrativa del bilancio dell'impresa e nella parte B, sezione 1, di quella del bilancio consolidato.

c) *Bilancio consolidato*

L'art. 25 del decreto prevede che al bilancio consolidato siano applicate, in tema di trattamento delle differenze di cambio, le disposizioni previste per il bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione. È inoltre previsto che le differenze, derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nell'area di consolidamento, siano ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione". Con riferimento agli schemi del bilancio assicurativo, si dovrà quindi utilizzare la voce A.I.5 del passivo, "*Riserva per differenze di conversione*".

CAPITOLO QUINTO

COSTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELL'EURO

19. Considerazioni di ordine generale

Molte imprese dovranno sostenere costi rilevanti per prepararsi alla transizione all'euro, alcune di esse, ed in particolare gli istituti di credito, hanno già sostenuto parte di tali costi.

Si pensi alle spese notarili per modifiche statutarie, ai costi di modifica del sistema informativo, di formazione del personale, di adattamento del software alla nuova moneta, di preparazione di listini in lire e in euro e poi solo in euro, d'informazione per clienti e fornitori, di modificazione dei distributori automatici e dei registratori di cassa, di nuova modulistica contabile ed amministrativa, ecc.

Il D.Lgs. 213/1998 non contiene alcuna disposizione sul trattamento contabile o tributario di tali costi. È compito pertanto dei principi contabili individuare il trattamento conforme ai principi generali del bilancio e alla natura delle disposizioni concernenti

il passaggio dalla lira all'euro.

Occorre pertanto qui richiamare, oltre ai suaccennati principi generali in tema di bilancio, i concetti di neutralità giuridica, economica e fiscale della transizione dalla lira all'euro e di continuazione, per quanto possibile, degli attuali trattamenti contabili.

20. Trattamento e rilevazione secondo i principi contabili

Un'attività può essere iscritta nello stato patrimoniale quando è probabile che affluirà all'impresa un beneficio economico futuro attendibilmente misurabile (31).

Più in particolare sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali solo quelle attività "che non esauriscono la propria utilità nell'esercizio di sostenimento, e manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri. Inoltre deve trattarsi di costi che possono essere distintamente identificati ed attendibilmente quantificati" (32).

Ne consegue che i costi sostenuti per mantenere in efficienza un sistema, un programma o un singolo strumento ed adattarlo a nuove esigenze, sorte a causa di modifiche legislative, regolamentari o solo della prassi mercantile, devono essere spesati nell'esercizio del loro sostenimento. La capitalizzazione è prevista solo quando il costo consente un incremento di capacità in un settore qualsiasi dell'azienda (produzione, vendita, gestione) oppure quando è sostenuto in via anticipata rispetto al primo esercizio nel quale si godrà il beneficio per il quale il costo è stato sostenuto.

Pertanto, poiché i *costi di adattamento* all'introduzione dell'euro hanno la stessa natura dei *costi ordinari*, essi vanno imputati per natura nel conto economico tra i costi della produzione (33).

Se i costi di conversione sono rilevanti, è necessario che la nota integrativa indichi il loro ammontare e la loro collocazione nelle voci dei costi della produzione, in modo da consentire al lettore del bilancio di apprezzare l'impatto sostenuto dall'impresa nei confronti della nuova disciplina, emarginando i relativi costi in quanto di natura non ricorrente.

Se l'introduzione dell'euro porta alla previsione

di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali non si conosce o l'ammontare o la data in cui tali perdite o debiti insorgono, l'art. 2424-bis, co. 2, cod. civ., impone un accantonamento a carico dell'esercizio.

Deve trattarsi quindi di perdite o costi non iscrivibili all'attivo, né correlabili ai ricavi che si manifesteranno nello stesso esercizio d'insorgenza di tali costi; deve inoltre trattarsi di costi chiaramente identificabili; di tali costi e perdite, infine, pur non conoscendo la data di sopravvenienza o il loro ammontare, l'elemento non conosciuto può essere tuttavia previsto con sufficiente precisione (34).

L'accantonamento è necessario in quanto perdite e debiti, pur avendo manifestazione monetaria in esercizi successivi, traggono origine da provvedimenti legislativi emanati in esercizi precedenti.

Tuttavia, fin quando non sia sorta un'obbligazione certa o probabile, indeterminata solo per quanto concerne l'ammontare o la data del pagamento nei confronti di uno o più fornitori identificati o identificabili, non è possibile imputare al conto economico un accantonamento per costi di conversione ed accreditare nello stato patrimoniale un corrispondente fondo oneri (35).

Occorre invece valutare se l'introduzione dell'euro sia destinata ad abbreviare la vita utile di immobilizzazioni materiali ed immateriali, procedendo in tal caso ad applicare un nuovo piano di ammortamento (36).

Conclusivamente il principio generale che deve guidare il trattamento contabile dei costi sostenuti da un'impresa in conseguenza dell'introduzione dell'euro deve essere quello che tale introduzione non costituisce di per sé motivo di capitalizzazione o di accantonamento dei relativi costi; essi saranno capitalizzati od accantonati solo se ciò è consentito dalla loro natura e destinazione secondo le regole ordinarie (37).

La nota integrativa deve indicare i costi per il passaggio all'euro imputati nelle voci del conto economico e quelli iscritti nelle poste dell'attivo.

NOTE

(31) — IASC, *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, London 1989, § 89.

(32) — CNDC-CNR, *Le immobilizzazioni immateriali*, P.C. n. 24, dicembre 1998, § A.III (in *“Finanza & Fisco”* n. 14/99, pag. 1733)

(33) — Così IASC, *Cost of Modifying Existing Software*, SIC-6, ed *Introduction of the Euro*, SIC-7, London, ottobre 1997, e COMMISSIONE EUROPEA, *doc. cit.* alla nota 2, § 83.

(34) — L'accantonamento a fronte di costi o perdite, aventi le caratteristiche suindicate, è stato ritenuto obbligatorio in Francia dal *Comité d'urgence du Conseil National de la Compatibilité* con avviso del 24.1.1997, nonché fiscalmente deducibile (*Direction Général des Impôts, Instruction* del 25.8.1997, § 21).

Anche il fisco belga ammette in deduzione *les provisions pour risques et charges afférents au passage à l'euro*, quando sono concreti, definiti e resi probabili da eventi verificatisi nell'esercizio dell'accantonamento, giustificabili e per loro natura normalmente deducibili nell'esercizio di manifestazione numeraria (C.M. 8.10.1997, *Direction* II/1A, n. Ci/RH421/494.543).

(35) — Secondo la COMMISSIONE EUROPEA, *doc. cit.* alla nota 2, § 85-86, l'accantonamento è invece necessario, in applicazione del principio di prudenza, allorché sia stato già stipulato un contratto con un terzo. Non consente l'accantonamento lo IASC, SIC-7 *doc. cit.* alla nota 30, in quanto *“expeditures to be incurred in the future in order to continue in business do not, of themselves, create a liability”*, mentre più possibilista appare la FEE, *doc. cit.* alla nota 5, § 4.

La posizione dello IASC è corretta e condivisibile, in quanto rispettosa del principio di competenza; infatti la necessità di provvedere in futuro ad un costo di conversione di un'immobilizzazione può portare ad una svalutazione di tale immobilizzazione nell'esercizio nel quale emerge tale necessità, ma non al sorgere di una passività.

(36) — Conforme la *Commission des Normes Comptables, del Belgio*, avviso 173/1, *cit.* alla nota 5, (§ 34 e 35), la quale parla di *“une accélération du plan initial d'ammortissement des immobilisations qui à la suite de l'introduction de l'euro deviendront obsolètes”*.

(37) — Si rinvia pertanto al Principio contabile n. 24, *Le immobilizzazioni immateriali*, sia per quanto concerne i criteri di capitalizzazione, sia per quanto riguarda i criteri di classificazione.

CAPITOLO SESTO

RAFFRONTO CON LE NORME TRIBUTARIE E I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

21. Raffronto con le norme tributarie

Con riferimento all'iscrizione delle differenze di cambio, i metodi indicati nell'articolo 18, Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (in *“Finanza & Fisco” Suppl. al n. 3/99, pag. 4*), destinati alle imprese in generale, quelli indicati nell'articolo 21, destinati alle imprese creditizie e finanziarie, e quelli indicati nell'art. 24, destinati alle imprese di assicurazione, sono validi ai fini sia civilistici, sia tributari: articoli 18, comma 2, 21, comma 2, e 24, comma 2, i

quali dispongono esplicitamente “anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa”.

L'imputazione a conto economico dei “costi d'introduzione dell'euro” per il loro intero ammontare è deducibile anche fiscalmente (vedasi l'art. 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, per esempio, con riferimento alle spese relative a studi e ricerche). Concorre alla formazione del reddito d'impresa l'eventuale accantonamento per perdite o costi derivanti dall'introduzione dell'euro (vedasi precedente § 20) solo se tali perdite o costi sono certi nella loro esistenza e oggettivamente determinabili nel loro ammontare (art. 75, co. 1, D.P.R. 917/1986).

22. Raffronto con i principi contabili internazionali

I metodi analitico pro-rata e sintetico per l'imputazione delle differenze di cambio al conto economico non sono conformi al principio contabile internazionale n. 21 (*The effects of changes in foreign exchanges rates*, § 11, lett. a, per gli elementi monetari) e al SIC-7, *Introduction of the Euro*. Si osserva tuttavia che tali metodi sono previsti dalla legge quali alternative alla regola generale (criterio di riferimento) d'imputazione immediata e per l'intero delle suddette differenze al conto economico, la quale, invece, si conforma ai principi contabili dello IASC.